

L'articolo espone una breve analisi su due punti riflessivi:

La prima è che non basta una specifica previsione normativa per poter dichiarare l'esistenza ma soprattutto l'effettività dei servizi di sostegno post-adoztivo. L'impegno profuso nella fase successiva all'arrivo del bambino e la tipologia degli interventi e dei servizi previsti dipendono sia dalla consapevolezza delle autorità di governo dei singoli Paesi dell'importanza di accompagnare adeguatamente questa fase per il buon esito del progetto genitoriale, sia dalle risorse destinate ai servizi adibiti a queste funzioni. Sembra invece dover sostenere che i paesi da più tempo interessati al fenomeno dell'adozione abbiano maggiormente attivato servizi ad hoc, avendo sperimentato l'opportunità di un adeguato accompagnamento alle famiglie ai fini del successo di un'adozione. In materia di sostegno post adottivo, poi, la Convenzione dell'Aja del 1993 sulla tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale afferma l'art. 9 lett. c. che le Autorità centrali debbano prendere, sia direttamente sia con il concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente autorizzati, ogni misura idonea, ogni misura idonea per promuovere, nei rispettivi Stati, lo sviluppo dei servizi di assistenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione. La convenzione si limita quindi a enunciare un principio fondamentale in materia di cooperazione fra gli Stati in materia di adozione, lasciando ad ogni singolo legislatore il compito di prevedere, definendole, adeguate forme di sostegno post-adoztivo.

Parole chiave: *sostegno post adottivo, normativa, servizi, adozione, unione europea*